

**DATA 21/09/2015
PROT. 422/SEG.REG.**

**AL DIRETTORE
DELLA II[^] CASA DI RECLUSIONE
MILANO BOLLATE**

E, PER CONOSCENZA,

**AL PROVVEDITORE REGIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PER LA REGIONE LOMBARDIA
MILANO**

**AL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 - 00164 ROMA**

**AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DEL D.A.P.
CONS. RICCARDO TURRINI VITA
VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 - 00164 ROMA**

**ALL'UFFICIO DEL SIGNOR CAPO DIPARTIMENTO
SETTORE CENTRALE NAZIONALE VISAG
ROMA**

**AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RELAZIONI SINDACALE
DOTT.SSA PIERINA CONTE
VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 - 00164 ROMA**

**AL DOTT. ROBERTO SANTINI
SEGRETARIO GENERALE SI.N.A.P.PE
ROMA**

**AL DOTT. FRANCESCO PANICO
SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE
COMO**

**AL RESPONSABILE SICUREZZA LEGGE 626/94
DELLA II[^] C.R. DI MILANO BOLLATE
ASSISTENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA
EUGENIO INCARBONE**

**OGGETTO: STUDIO DENTISTICO UBICATO PRESSO IL V° REPARTO DETENTIVO -
II[^] CASA DI RECLUSIONE MILANO BOLLATE - TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO DLGS 81/2008 - OBBLIGHI DI LEGGE RIVENIENTI DALL'EX. ART. 4
LEGGE 626/94 DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RICHIESTA CHIARIMENTI.**

Egr. Sig. Direttore,

la scrivente Segreteria Nazionale, in riferimento a quanto in oggetto meglio specificato, ritiene opportuno significarLe quanto segue.

Giova ricordare alla S.V.I. che la sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal Testo Unico 81 del 2008, che ha abrogato la precedente legge 626.

In proposito, la giurisprudenza in materia stabilisce che: "Le particolari esigenze connesse al Servizio penitenziario, riguardano evidentemente, come del resto è sempre sembrato a seguito di una interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nello stesso articolo, problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture, non possono assolutamente portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all'azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro, nessuno escluso".

Ne consegue pertanto che alla sicurezza dei luoghi di lavoro, pretesa a carico dell'imprenditore privato, non può non essere richiesta anche a coloro che nella pubblica amministrazione ricoprono un ruolo di responsabilità del tutto simile a quello dell'imprenditore privato, rispetto delle norme che ancor più deve pretendersi in una struttura carceraria, a tutela non solo del personale che gestisce, ma anche di un lavoratore detenuto, quest'ultimo in ragione della propria condizione di grave subalternità e di soggezione derivante dalla carcerazione, non ha tutele di alcun genere, se non quella che deve garantirgli la struttura e chi la dirige.

Appare pertanto evidente che in materia di sicurezza sul lavoro, un aspetto senza dubbio importante risulta essere l'applicazione dell' art. 4, comma 6, D. Lgs. n. 626/1994, vale a dire la redazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, si chiede pertanto se tale documento è stato elaborato.

In proposito, è pervenuta alla scrivente O.S. segnalazioni di rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso lo studio dentistico ubicato presso il V° reparto detentivo.

Di recente, tale studio dentistico è stato dotato di un apparecchio di radiografia panoramica (ortopantomografia), si tratta in sostanza di un macchinario che produce un esame radiografico della panoramica delle arcate dentarie, esponendo i pazienti e/o i lavoratori alle radiazioni ionizzanti.

A tal proposito, si rappresenta che da una ricerca medica è emerso che le radiografie dal dentista triplicano i rischi di tumori al cervello (MENINGIOMA), infatti sono 3 volte più diffusi nei pazienti che si sono sottoposti più di una volta all'anno a esami a raggi X alla bocca.

Trattandosi di un posto di lavoro nel quale viene svolta attività lavorativa sia da parte dei detenuti che dei poliziotti, si chiede alla S.V.I. di voler riferire se sono state rispettate quanto previsto dalle normative, in particolare:

- Se l'apparecchio installato è conforme alla legislazione nazionale, alla Direttiva DM 93/42 D.lgs 46/97, al D.Lgs. 230/95 e successive integrazioni o modificazioni.
- Se l'apparecchio installato è conforme alle norme CEI 62-5, 62-51.
- Se l'apparecchio installato ha rispettato la Direttiva dell'Unione Europea sulla "compatibilità elettromagnetica" e "bassa tensione".
- Se la Ditta ha provveduto alla relativa dichiarazione su apposito documento dedicato, la dose al paziente ed all'operatore specificando condizioni e metodo di misura.
- Se la Ditta ha provveduto a dichiarare la conformità del suo prodotto alle normative vigenti.
- Se è stato rispettato l'Art. 12, comma 1 lett. a), D. Lgs. n. 626/1994 (se è stato organizzato i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pubblica sicurezza e gestione delle emergenze).
- Se è stato rispettato gli Artt. 35, comma 1, e 36, comma 1, D.Lgs. n. 626/1994 (se all'interno dello studio dentistico risultano attrezzature non idonee ai fini della sicurezza dei detenuti lavoratori).

• Se è stato rispettato l'Art. 267 D.P.R. n. 547/1955 (se gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, sono stati costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio).

Si chiede altresì se la competente ASL è stata messa a conoscenza di tale strumentalizzazione al fine di accertarne la dovuta conformità dal punto di vista strutturale e sanitario.

Si chiede inoltre di conoscere se il responsabile 626/94, figura dotata di funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, si sia occupato degli sviluppi dell'opera sopraindicata e della realizzazione del programma di lavoro, verificandone la conformità.

Per quanto in narrativa, il Si.N.A.P.Pe Le chiede formalmente di verificare attentamente il rispetto delle procedure e la legittimità dell'installazione del macchinario, e di voler verificare se sussistono o meno gravi e palesi violazioni delle regole vigenti, rammentando alla S.V.I. che è un dirigente di una pubblica amministrazione, il quale nel caso di eventuale riscontro, è tenuto a sanare nel più breve tempo possibile eventuali anomalie riscontrate.

In attesa di urgente riscontro sugli intendimenti di codesto Organo in merito a quanto sopra esposto, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe
Dott. Michele DI SCIACCA

